

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 299 del 18-12-2019



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. –.98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **275** del **23-12-2019**

Oggetto	INCARICO ALLA "TRIA TECH ARCH & ENG SOC. COOP." PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STATICO DELLE COPERTURE DEI CORPI DI FABBRICA PRINCIPALI E DELLA TERRAZZA DEL CASTELLO PALADINO SITO IN VIA LUNGOMARE SCHISÒ N.28. -COD. CIG: Z2E2B465B2
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL R.U.P.

RICEVUTA la nomina di RUP, conferitami dal Direttore del Parco Dott.ssa Gabriella Tigano, con nota prot.3501 del 22 novembre 2019, per avviare la progettazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATA l'urgenza, rilevata dal Direttore nella suddetta nomina, di predisporre gli atti progettuali per realizzare l'intervento di recupero statico delle coperture dell'ala nord della parte residenziale del magazzino quadrato posto nella porzione est del cortile principale del Castello Paladino sito in via Lungomare Schisò n.28, di proprietà della Regione siciliana e in consegna a questo Parco;

VISTA la Determina n. 198 del 21.12.2018 del precedente Direttore di questo Parco per l'incarico alla "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop." per un progetto di fruizione e musealizzazione degli ambienti del Castello, già restaurati dai precedenti proprietari Paladino, e posti al piano terra del corpo residenziale;

VERIFICATA la impossibilità di fruire in sicurezza degli ambienti del pianoterra senza preliminarmente eliminare le cause di pericolo dovute allo stato precario delle coperture dei corrispondenti corpi di fabbrica;

CONSIDERATA la consistenza del complesso del Castello Paladino costituito da più corpi di fabbrica tra i quali il palazzo padronale, e numerosi magazzini e cortili;

CONSIDERATO lo stato di conservazione delle varie parti ed in particolare del corpo residenziale posto lungo la via Lungomare Schisò con condizioni precarie dei tetti di copertura e per i quali la manutenzione straordinaria dei tetti al fine della conservazione del sottostante edificio nel suo complesso si dimostra essenziale per arrestare il degrado dovuto a dissesti e infiltrazioni di acqua piovana, per potere scongiurare ulteriori danni e successivamente, ed in sicurezza, programmare gli interventi di restauro e riuso;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra questo Parco e lo Studio "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop." e gli incontri finalizzati a trovare la giusta strategia di approccio progettuale e d'intervento sul complesso monumentale;

VISTI gli studi e le soluzioni proposte da codesto Studio e le mutate priorità d'intervento di questa Amministrazione sul Casello di Schisò a seguito della constatazione dello stato di degrado delle strutture;

RITENUTO di dare precedenza su altre attività alla ricerca di condizioni di sicurezza e tutela del bene per cui risulta prioritario effettuare i lavori di messa in sicurezza e recupero statico delle coperture di due corpi di fabbrica, verifica della falda già restaurata e consolidamento della terrazza panoramica dell'immobile che affaccia sulla strada pubblica e all'interno del quale si trovano al piano terra alcuni ambienti già restaurati, ma non fruibili in assenza di sicurezza;

RITENUTO che le attività tecniche da eseguirsi attengono a prestazioni specialistiche che per il loro espletamento richiedono più figure professionali, e che l'Ente non dispone di personale dipendente in possesso dei titoli e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per cui è necessario il ricorso all'attività professionale di soggetti esterni all'organico dell'Ente, ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i

DATO che ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dalla Legge n. 58/2019, è previsto che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile l'affidamento diretto dell'incarico anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; e anche la relazione illustrativa alle nuove Linee Guida n.1. dell'ANAC, predisposte al fine di procedere all'aggiornamento delle stesse al D.Lgs. n.56/2017 (proposta deliberata dal Consiglio dell'Autorità 18/11/2017 ed esitata positivamente dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione Speciale del 04/12/2017 n. affare 02062/2017) è nel senso di non più prevedere, come in precedenza, l'obbligatorietà, in caso di affidamento diretto, della previa consultazione di due operatori economici;

CONSIDERATO che il dott. Ing. Francesco Paolo Maria Butera, nato a Mammola (RC) il 13/07/1964 e residente a Risposto in Strada 4 n° 4, Pal. D (C.F.: BTR FNC 64L13 E873S), nella qualità di legale rappresentante della "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop.", con sede ad Acireale in via Mons. Arista n° 1, P.IVA 05179460877, ha risposto in nome dello studio tecnico che rappresenta dichiarando la disponibilità all'incarico e ha allegato un'offerta di compenso pari a € 39.043,06 in base ad un preventivo presunto degli interventi di progetto di circa € 295.000,00;

VERIFICATA la congruità dell'offerta;

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui alla legge n. 136/2000 e ss. mm.ii., ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico per il presente affidamento è stato generato il codice CIG n. Z2E2B465B2

CONSIDERATA la dichiarazione sostitutiva Antimafia ai sensi dell'Art.89 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 e s.m.i., nella quale si attesta l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal citato articolo, nonché la regolarità contributiva del legale rappresentante della cooperativa tra professionisti, il patto di integrità e la dichiarazione di non sussistenza vincoli di parentela ai sensi del DPR n.445 del 2000;

CONSIDERATA la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 comma 8, a pena di nullità del contratto;

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. N° 20/2006;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO l'art. 21 della l. r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l. r. 30

marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D. R. G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTA il Bilancio di previsione 2018

VISTO il bilancio pluriennale 2018-2020 approvato con Decreto Assessoriale n.13/Gab del 04/06/2018;

VISTA l'autorizzazione del Bilancio-Esercizio Provvisorio sino al 31 gennaio 2019 giusto D.A. n. 133 del 21/01/2019;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente qui riportati:

DI APPROVARE l'offerta per la prestazione professionale richiesta;

DI DARE incarico allo studio "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop.", con sede ad Acireale in via Mons. Arista n° 1, P.IVA 05179460877, legale rappresentante Ing. Francesco Paolo Maria Butera, (C.F.: BTR FNC 64L13 E873S),

per l'importo di € 39.043,06 attraverso apposito disciplinare di cui si allega bozza;

DI IMPEGNARE pertanto la complessiva somma di € 49.538,00 (oneri previdenziali e IVA e inclusi) a favore della "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop.", con sede ad Acireale in via Mons. Arista n° 1, P.IVA 05179460877, al titolo 2, missione 1 macroaggregato 202, programma 06, esercizio 2019, cap.lo 422 "Recupero, ristrutturazione beni immobili del Parco esistenti, acquistati o espropriati".

DI REVOCARE l'impegno disposto con la Determina n. 198 del 21.12.2018, in quanto superato dalla presente e per il quale affidamento il legale rappresentante della "Tria Tech Arch & Eng Soc. Coop." esprime rinuncia nella dichiarazione di disponibilità al nuovo incarico;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato per assicurare in tempi brevi la sicurezza dell'immobile interessato dal progetto, evitando danni patrimoniali all'Ente;

DI DISPORRE la pubblicazione nell'albo pretorio online di questo parco per gg.15 e sul sito informatico www.parconaxostaormina.com, come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web dell'Ente così come previsto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, nonché nella sezione amministrazione trasparente, D.lgs 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii., (sezione bandi di gara e contratti e nella sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti) come modificato dal D. lgs 25.05.2016 n. 97;

Il Dirigente Responsabile U.O.1

e R.U.P.

(Arch. Giovanna Buda)

BUDA GIOVANNA MARIA

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto **"INCARICO ALLA "TRIA TECH ARCH & ENG SOC. COOP." PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO STATICO DELLE COPERTURE DEI CORPI DI FABBRICA PRINCIPALI E DELLA TERRAZZA DEL CASTELLO PALADINO SITO IN VIA LUNGOMARE SCHISÒ N.28. -COD. CIG: Z2E2B465B2"**

Giardin Naxos, 23-12-2019

Il Direttore

TIGANO GABRIELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,
APPONE il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

Piano Finanziario	Capitolo Spesa	Impegno Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
U.2.02.03.06.001	422.0	192	0,00	49.538,00	0,00
	.				
	.				

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,

ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario	Capitolo Peg Entrata	Accertamento Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno

Giardini Naxos, 23-12-2019

Il Dirigente dell'Unità Operativa 1